

Senato della Repubblica
13a Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

Audizione dell'ANEA sul Disegno di Legge n. 2343

“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”

Ringraziamo il Presidente On. Giuseppe Francesco Maria Marinello e i membri tutti della 13a Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali per aver convocato in audizione la scrivente Associazione ANEA sul Disegno di Legge n. 2343 *“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”* sul quale ci auguriamo di poter dare il nostro contributo tecnico.

Rileviamo, in primo luogo, che il presente Disegno di Legge ha apportato correttivi alle criticità evidenziate in passato per la Proposta di Legge 2212 presentata dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati.

In particolare, si apprezza il riconoscimento all'art. 3, comma 2, (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione) degli enti di governo d'ambito quali regolatori del servizio idrico integrato. Tale riconoscimento, infatti, supera il rischio di ulteriore complessità organizzativa che invece era presente nel Pdl 2212. Tale legittimazione dà continuità ad un settore in cui la stabilità dal punto di vista della regolazione risulta essere uno dei principali elementi per incentivare gli investimenti, che rappresentano una tra le maggiori criticità del settore.

Riteniamo opportuna l'identificazione della natura intrinseca del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività di cui all'art. 4 (Principi relativi alla gestione del servizio idrico). Esso dà attuazione non solo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 03 novembre 2010 ma anche alle varie comunicazioni dell'UE che includono il SII nell'ambito dei servizi di interesse economico generale perché il SII è ontologicamente riconducibile a questa categoria.

Il progetto di legge, inoltre, presenta elementi interessanti per la tutela, il governo e la gestione dell'acqua.

In particolare, si ritiene corretta la previsione di cui all'art. 2, comma 4, di *“uso dell'acqua per consumo umano prioritario rispetto ad altri usi”* che conduca ad un uso reciproco solidale della risorsa da parte degli utilizzatori agricoli e industriali.

Anche il tema *“dell'acqua di recupero”*, di cui all'art. 2, comma 4.2, è condivisibile ma si evidenzia che il servizio idrico integrato non può farsi carico dei costi ulteriori di recupero. Questi ultimi dovrebbero essere a carico degli utilizzatori di detta *“acqua di recupero”*.

In merito al finanziamento del servizio idrico integrato, si ritiene corretto nella sua impostazione formale l'art. 6 ove si conferma che *il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa* e nella previsione che ulteriori risorse finanziarie per il servizio idrico provengano dal Fondo di sviluppo e coesione e dal Fondo di garanzia delle opere idriche.

Infine, pur condividendo i principi di diritto all'acqua e morosità incolpevole di cui all'art. 7 del presente progetto di legge, si evidenziano due criticità:

- nella previsione che in tariffa si garantisca il recupero dei costi, per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività a partire dalla eccedenza, del quantitativo minimo vitale giornaliero, risiede il rischio di far gravare sulle famiglie numerose il menzionato quantitativo d'acqua gratuito giornaliero. In ragione di ciò, si può attutire l'impatto sulle famiglie più numerose, limitando il beneficio della gratuità del quantitativo minimo vitale solo alle famiglie che presentano un reddito familiare equivalente (ISEE) al di sotto di una certa soglia e solo su istanza e non in forma automatica;
- l'attuale testo dell'art. 7, per ciò che attiene quantitativo minimo garantito e morosità incolpevole, risulta anticipato negli art. 60 - 61 della Legge 221 del 28 dicembre 2015, Collegato Ambientale. Si sottolinea la necessità di una lettura combinata dei due testi onde omogeneizzarli laddove coincidenti.

Roma, lì 21 Giugno 2016